



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

AVVISO DI ACCERTAMENTO ED ALLEGAZIONE DEGLI ATTI RICHIAMATI

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 07.10.2025 dep. il 22/1/2026, n. 770/2026

Composizione

Pres. Montagna – Est. D’Oriano

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

Processo tributario - Avviso di accertamento - Omessa allegazione degli atti richiamati - Validità dell’atto impositivo - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.

Massima

Nel processo tributario, ai fini della validità dell’avviso di accertamento non rilevano l’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa *per relationem*, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell’avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova.

Rif. normativi

Art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973

Art. 7, comma 1, della l. n. 212/2000

d.lgs. n. 219/2003

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 25/3/2024, n. 8016 (Rv. 670858-01) – CONF

Cass., Sez. 5, 21/6/2025, n. 16625 (Rv. 675144 - 01) – VEDI

Cass., Sez. 5, 30/12/2024, n. 34906 (Rv. 673153 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2026